

COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 13/01/2011

N. 4

OGGETTO : PRESA ATTO DELLE DIMISSIONI DEL ~~CAVIERI MAURO~~ DI GENOVA DAL MANDATO DIFENSIVO NELLA CAUSA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA PROMOSSA DAL CREDITO LOMBARDO SPA (OGGI BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA SPA) ED EUROMOBILIARE SPA (OGGI CREDITO EMILIANO SPA) RELATIVAMENTE ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CHIAVARI 29.06.1996 N. 281/96, VALIDITA' DELLA FIDETUSSIONE A GARANZIA DELLE OBBLIGAZIONI NASCENTI DALLA CONVENZIONE URBANISTICA 01.06.1983 INTERCORSA CON LA SOC. CALA DEI GENOVESI SPA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL PORTO TURISTICO E CONTESTUALE NOMINA DEL NUOVO DIFENSORE NELLA PROCEDURA AVV. ALESSANDRO Ghibellini DI GENOVA.

L'anno Duemilaundici, addì tredici del mese di Gennaio, alle ore 15:00 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:


- | | | |
|----|---------------------|----------------|
| 1. | VACCAREZZA GIULIANO | - Sindaco |
| 2. | CAVERI MAURO | - Vice Sindaco |
| 3. | ARMANINO MAURO | - Assessore |
| 4. | BOGGIANO MASSIMO | - Assessore |
| 5. | DASSO LORENZO | - Assessore |
| 6. | IMPARATO CARMINE | - Assessore |
| 7. | MANCA RAFFAELE | - Assessore |
| 8. | STEFANI GUIDO | - Assessore |

T O T A L E

PRESENTE	ASSENTE
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
7	1

Partecipa il Segretario Generale Dott. ORLANDO CONCETTA

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco, Giuliano Vaccarezza ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Premesso:

che in data 1.6.1983 veniva stipulata tra il Comune di Lavagna e la Società Cala dei Genovesi Spa, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 28/76, una convenzione urbanistica per l'attuazione del Piano Particolareggiato del Porto Turistico "Zona Portuale" e "Zona 2" di Lavagna approvato con D.P.G.R. 29.11.1981 n. 1480;

che essendo insorte contestazioni in ordine all'interpretazione ed all'applicazione delle clausole convenzionali e segnatamente degli obblighi previsti negli articoli 2 - 3 e 9, 6 comma della citata convenzione, le parti adivano alla procedura arbitrale prevista dall'art. 14 della convenzione medesima, la quale procedura si concludeva con lodo arbitrale in data 12.3.1987;

che avverso il lodo arbitrale come sopra pronunciato, con il quale venivano respinte tutte le domande proposte dalla Cala dei Genovesi, quest'ultima proponeva impugnativa con ricorso in data 18.5.1987 dinanzi alla Corte d'Appello di Genova;

che con sentenza 20.5.1992 n. 443 la Corte d'Appello, parzialmente accogliendo la domanda della Cala dei Genovesi,;

- a) - ha dichiarato la nullità del lodo arbitrale;
- b) - ha dichiarato tenuta la Cala dei Genovesi a corrispondere in favore del Comune di Lavagna la residua somma di Lire 1.000.000.000 (unmiliardo) a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria, a' sensi dell'art. 3 lettera a) della convenzione 1.6.1983 e, per l'effetto, ha condannato la predetta Società al pagamento di detto importo con gli interessi nella misura del 12.50% annuo, a decorrere dal 30.6.1986;
- c) - ha dichiarato cessato l'obbligo della Cala dei Genovesi ad eseguire opere viarie sino ad un costo di Lire 2.000.000.000 (duemiliardi), come previsto dall'art. 2, lettera a) della citata convenzione;
- d) - ha respinto tutte le ulteriori domande proposte dalla Cala dei Genovesi e dal Comune di Lavagna, compensando integralmente tra le parti le spese processuali;

che a seguito di ricorso per Cassazione - Sezioni Unite di tale Corte, con sentenza SS.UU. in data 29.7.1995 n. 8296 ha rimesso la causa ad altra Sezione della Corte d'Appello di Genova per i provvedimenti consequenziali;



che con Sentenza n.359 del 16.02.2010 depositata il 24.03.2010 la Corte d'Appello di Genova Sezione III civile ha:

- dichiarato la carenza di legittimazione attiva della Cala dei Genovesi Spa;
- respinto le domande proposte dalla Porto di Lavagna nei confronti del Comune;
- compensato integralmente tra il Comune e la Cala dei Genovesi le spese processuali del primo giudizio davanti alla Corte d'Appello e del giudizio di Cassazione
- ha condannato la Cala dei Genovesi e la Porto di Lavagna, in solido tra loro a rifondere al Comune le spese di giudizio di rinvio;

che le controparti Cala dei Genovesi Spa (precedente concessionario convenzionato) e Porto di Lavagna Spa (attuale concessionario) hanno proposto nuovo ricorso - per Cassazione teso all'impugnativa della predetta sentenza della Corte d'Appello di Genova n.359/2010 ;

che con deliberazioni della Giunta Municipale n.255 del 18.11.2010 e n.1 del 04.01.2011 è stato conferito incarico all'Avv. Alessandro Ghibellini di Genova e Prof. Franco Scoca di Roma per rappresentare l'Ente in Cassazione e proporre controricorso nella vertenza giudiziale di che trattasi.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 702 del 28.5.1996 con la quale era stato conferito incarico al ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ per la riassunzione della causa presso la Corte d'Appello di Genova;

Considerato:

che peraltro la summenzionata sentenza della Corte d'Appello di Genova (n. 443/92) costituiva, nelle more dei procedimenti, a' sensi di legge, titolo esecutivo;

che pertanto con nota 24.12.1992 prot. 27757 la Civica Amministrazione ha provveduto a richiedere alla Cala dei Genovesi Spa il pagamento delle somme poste a suo carico dalla ridetta sentenza della Corte d'Appello, pari a Lire 1.000.000.000 (unmiliardo) in linea capitale, con la maggiorazione degli interessi nella misura del 12.50% annuo a decorrere dal 30.6.1986 e, quindi, per un importo che alla suddetta data del 24.12.1992 ammontava a Lire 2.148.924.000 (duemiliardicentoquarantotto milioninovecentoventiquattromila) salva la maturazione degli ulteriori interessi;

che tuttavia tale richiesta è rimasta inevasa, di talchè si è reso necessario, a garanzia degli interessi della Civica Amministrazione, attivare nei confronti della Cala dei Genovesi Spa le occorrenti azioni esecutive, onde ottenere la soddisfazione dei crediti riconosciuti a favore del Comune;



che prontamente la Civica Amministrazione si è attivata nei confronti del Credito Lombardo Spa di Milano garante degli obblighi convenzionali assunti dalla Società, giusta fidejussione n. 3029 del 20.2.1984, il quale ha opposto eccezioni infondate e pretestuose;

che con atto notificato in data 5.6.1993 il Credito Lombardo Spa ha proposto presso la Pretura di Chiavari ricorso ex art. 700 C.P.C. per richiesta di fermo provvisorio;

che il Tribunale di Chiavari ha respinto il predetto ricorso in data 5.7.1993;

che con atto notificato in data 13.7.1993 il predetto Credito Lombardo Spa ha proposto atto di citazione instaurando causa nel merito della vertenza;

che il Tribunale di Chiavari ha respinto le eccezioni del Credito Lombardo con sentenza 29.6.1996 n. 281/96 confermando la validità della fidejussione di credito alla Cala dei Genovesi a garanzia delle obbligazioni nascenti dalla convenzione urbanistica 1.6.1983 per l'attuazione del Piano Particolareggiato del complesso portuale;

che il Credito Lombardo di Milano congiuntamente con l'Euromobiliare Spa di Milano, con atto notificato il 6.3.1997, ha impugnato davanti alla Corte d'Appello di Genova la sentenza del Tribunale di Chiavari n. 281/96;

Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 539 dell' 11.5.1993 è stato nominato ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ad attivare nei confronti della Cala dei Genovesi Spa e del garante Credito Lombardo Spa di Milano le procedure esecutive necessarie per ottenere il pagamento dei crediti riconosciuti a favore del Comune di Lavagna dalla sentenza della Corte d'Appello di Genova;

che con deliberazione della Giunta Municipale n.571 del 08.05.1997 è stato conferito incarico al predetto legale per la causa presso la Corte d'Appello di Genova n. ruolo generale n.210/1997 in ordine alle garanzie fideiussorie di che trattasi;

che la Corte d'Appello di Genova con ordinanza del 19.08.2005 visto l'art.295 c.p.c. ha disposto la sospensione della causa (n.210/1997 R.G.C.A.) fino al passaggio in

giudicato della sentenza che definirà il giudizio pendente davanti alla Corte di Appello di Genova, sezione III promosso dalla Cala dei Genovesi S.p.a. ex art. 292 c.p.c. nei confronti del Comune di Lavagna, a seguito del rinvio disposto dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n.8296/95;



che con nota 10.12.2010 pervenuta al protocollo generale n.39940 del 13.12.2010 il ~~Comune di Genova~~ di Genova ha comunicato di aver dismesso il mandato difensivo relativo alla causa in oggetto;

Ritenuto pertanto di dover conferire urgentemente nuovo apposito incarico per la tutela giudiziale sopradetta;

che l'avvocato Alessandro Ghibellini, già incaricato di seguire la vicenda giudiziari del porto turistico in Cassazione (causa principale correlata al presente giudizio presso la Corte d'Appello) è l'unica figura professionale che possa con l'urgenza richiesta seguire l'Amministrazione Comunale nella controversia di che trattasi;

che lo stesso interpellato ha segnalato l'urgenza di deliberare prontamente;

Considerato opportuno quindi di nominare un legale di fiducia a rappresentare gli interessi del Comune e della Sua Amministrazione nella persona dell' Avvocato ALESSANDRO GHIBELLINI - Via Ceccardi civ.1/15 - Genova;

che il professionista gode della piena fiducia della Civica Amministrazione avendo in altre occasioni tutelato gli interessi della stessa ed essendo esperto amministrativista in materia demaniale - urbanistica e che ha manifestato la disponibilità ad assistere la Civica Amministrazione anche per la procedura di che trattasi quantificando la spesa in deroga ai minimi tariffari in:
-Euro 4.284,00 (compreso CPA e IVA) per diritti onorari.

Dato atto:

- che la presente delibera è conforme a quanto disposto dalla Riforma Bersani in materia di incarichi e tariffe e risponde ai principi di economicità, trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa;
- richiamata la circolare del 21.05.2008 del Segretario direttore generale avente oggetto indirizzi operativi ai dirigenti in merito alla gestione del contenzioso;
- ravvisate congrue le motivazioni adottate in premessa e segnalate da Dirigente dell'Area tali da giustificare la richiesta di attivare le iniziative giudiziali segnalate;



- dato atto che all'interno della struttura comunale non ci sono professionalità esperte nel settore in grado di assicurare tale prestazione.

Ritenuto quindi, nell'interesse dell' Ente, di prendere atto delle dimissioni del ~~████████████████████~~ di Genova e nominare (in sostituzione) nella procedura giudiziale di che trattasi, proposta dal Credito Lombardo Spa (oggi Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.a.) ed Euromobiliare (oggi Credito Emiliano S.p.a.) con sede in Milano, presso la Corte d'Appello di Genova, relativamente alla validità della fidejussione a garanzia delle obbligazioni nascenti dalla convenzione attuativa del Porto Turistico di Lavagna rilasciata alla Cala dei Genovesi Spa, l'Avv. Alessandro Ghibellini di Genova, Via Roccatagliata Ceccardi n.1 che gode della piena fiducia della Civica Amministrazione che ha manifestato la disponibilità ad assistere la Civica Amministrazione per la procedura di che trattasi nei limiti di spesa già quantificati.

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente dell'Area Servizi alle Imprese e al Territorio Ing. Renato Cogorno in ordine alla regolarità tecnica in data 10/01/2011;
- parere favorevole del Dirigente facente funzione dell'Area Finanziaria Dott.ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità contabile in data 13/01/2011;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento Sig. Geom. Pietro Bonicelli;

Visto l'art.43 dello Statuto Comunale e il Decreto Legislativo n.267/2000;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi

DELIBERA

- 1) di prendere atto delle dimissioni del mandato difensivo relativo alla causa in oggetto rese dal ~~████████████████████~~ di Genova e comunicate con nota 10.12.2010;
- 2) affidare la rappresentanza dell'Ente in tale giudizio all' Avv. Alessandro Ghibellini di Genova Via Roccatagliata Ceccardi 1 - causa proposta dal

"Credito Lombardo Spa (oggi Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.a.) ed Euromobiliare (oggi Credito Emiliano S.p.a.), presso la Corte d'Appello di Genova, relativamente alla validità della fidejussione a garanzia delle obbligazioni nascenti dalla convenzione attuativa del Porto Turistico di Lavagna rilasciata alla Cala dei Genovesi Spa" ed adempimenti consequenziali di escussione;

- 3) di eleggere domicilio legale nello studio del predetto legale in Genova Via Roccatagliata Ceccardi 1 - dandogli ogni più ampia facoltà e delega nel procedimento di che trattasi secondo le leggi vigenti;
- 4) di trasmettere la presente delibera al Dirigente competente per gli adempimenti conseguenti di reperimento delle risorse;
- 5) di non ritenere necessaria convenzione di incarico data la specificità e la natura della prestazione fermo restando l'accettazione del professionista che i compensi e spese come sopra definiti saranno liquidati e pagati solo a conclusione del procedimento dietro presentazione di parcella soggetta a verifica;
- 6) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Pietro geom. Bonicelli, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Vaccarezza)



Il Segretario Generale
(C. Orlando)

Publicata in data 08 GEN. 2011 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____

Il Segretario Generale
(C. Orlando)